

SPECIALE CONTRATTO/Sessione negoziale entro luglio, rispunta la conciliazione

Sanzioni, ci sarà un altro round

Da chiarire i poteri dei dirigenti verso gli insegnanti

DI MARCO NOBILIO

La regolazione delle sanzioni disciplinari dei docenti avverrà in un'apposita sessione negoziale che si terrà entro il prossimo mese di luglio. Lo hanno stabilito i rappresentanti dell'Aran e di Cgil, Cisl e Uil con la firma dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale della scuola, sottoscritta il 9 febbraio scorso (Gilda e Snals non lo hanno firmato). Le parti hanno preso atto che la materia è troppo delicata e complessa per essere definita in una trattativa lampo e hanno deciso di definirne i tratti in occasione di una sessione negoziale a parte. E lo hanno messo nero su bianco nell'articolo 29 dell'ipotesi di contratto del 9 marzo. La sequenza contrattuale riguarderà solo i docenti della scuola statale (e non quelli delle accademie e dei conservatori). E sarà finalizzata alla definizione «della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria».

L'articolo 29 contiene, inoltre, una raccomandazione a non ledere il principio della libertà di insegnamento. La compilazione del regolamento delle sanzioni, infatti, dovrà tenere conto del fatto che «il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare», recita l'art. 29, «sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento».

La clausola negoziale evidenzia la distanza delle posizioni emerse al tavolo negoziale. Da una parte la volontà dell'Aran di assoggettare anche i docenti al potere disciplinare sospensivo dei dirigenti scolastici (all'inizio era stato proposto che i dirigenti potessero sospendere i docenti fino a 10 giorni). E dall'altra parte la preoccupazione dei sindacati che l'ampliamento del potere dei dirigenti scolastici possa collidere con il diritto di esercizio della libertà di insegnamento.

Preoccupazione comprensibile, specie se si pensa che, talvolta, dall'adesione o meno dei docenti a questo o quel progetto didattico deriva la percezione o meno di emolumenti aggiuntivi da parte dei dirigenti. E a ciò bisogna aggiungere anche la tensione che si respira nelle scuole a causa dei continui cambiamenti normativi e della complessità delle disposizioni di settore, che determinano incertezze e conflitti. La discussione, dunque, continuerà in un tavolo a parte che dovrebbe concludere i lavori entro il mese di luglio 2018. E a quel tavolo ci sarà anche un invitato di pietra: il decreto legislativo 297/94, nella parte in cui reca la disciplina sostanziale delle sanzioni disciplinari. Vale a dire: il catalogo delle sanzioni e delle infrazioni.

Nel corso delle trattative che hanno portato alla stipula dell'ipotesi del 9 febbraio, la questione è stata posta, ma al momento è stata accantonata. Resta il fatto però che, a meno che il legislatore non intervenga con un provvedimento ad hoc,

le regole contenute nel decreto legislativo 297/94 (il testo unico dell'istruzione) continueranno a prevalere su quelle contenute nel decreto legislativo 165/2001 (il testo unico del pubblico impiego). Perché, essendo previste solo per i docenti, sono norme speciali che prevalgono (i giuristi dicono: derogano) sulle norme generali previste per tutti i lavoratori del pubblico impiego nel decreto 165/2001. Il lavoro delle parti, dunque, dovrà concentrarsi sulla definizione dei comportamenti antidoverosi (le cosiddette infrazioni disciplinari) da collegare alle varie sanzioni previste dal decreto legislativo 297/94. Il lavoro di collegamento tra infrazioni e sanzioni dovrà essere operato anche per altre disposizioni di legge che hanno introdotto nell'ordinamento altre ipotesi di licenziamento disciplinare. Come per esempio gli illeciti a sfondo sessuale e le truffe in materia di mobilità. Che peraltro sono già state indicate nell'articolo 29 dell'ipotesi di contratto. In caso contrario, il rischio che si corre è quello di

incorrere della sanzione della nullità delle clausole contrattuali che dovessero risultare difformi rispetto alle norme di legge.

La sanzione è espressamente prevista dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto legislativo 165/2001. In pratica, se la contrattazione non dovesse limitarsi a definire il collegamento tra «tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni», ma ne dovesse introdurre di nuove, le clausole contrattuali recanti nuove sanzioni sarebbero nulle e verrebbero automaticamente sostituite con le norme di legge con cui contrastano. Per esempio, se venisse introdotto un articolo con la sanzione della sospensione fino a 10 giorni, che non è prevista dal decreto 297/94, l'articolo risulterebbe nullo e verrebbe automaticamente sostituito dall'articolo 494 del decreto 297/94 che prevede, invece, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.

© Riproduzione riservata

42. AZIENDA SUI DUE

Sanzioni, ci sarà un altro round
Da chiarire i poteri dei dirigenti verso gli insegnanti

MILANO
SALONE DELLO STUDENTE DI MILANO
IL SALONE DELLO STUDENTE DI MILANO
IL SALONE DELLO STUDENTE DI MILANO